

DETERMINA N. 4/20/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE
DEL CONTROLLO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ ROMA
STUDIO S.R.L. DA PARTE DELLA SOCIETÀ ROMULUS AND REMUS LLC**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito anche *Testo unico*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 25/20/CONS del 27 gennaio 2020, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2018*”;

VISTA la comunicazione del 1° settembre 2020 (prot. AGCOM n. 0356507), della società A.S. Roma S.p.A., ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del *Regolamento*, relativa all’acquisizione, diretta ed indiretta, da parte della società Romulus and Remus Investments, LLC, del controllo della società A.S. Roma S.p.A., controllante esclusiva della società Roma Studio S.r.l., operante nel Sistema integrato delle Comunicazioni come fornitore di servizi di media audiovisivi e emittente radiofonica; per effetto dell’operazione, la società Romulus and Remus Investments, LLC è venuta a detenere direttamente il controllo del 3,3% e indirettamente, per il tramite della società controllata NEEP Roma Holding S.p.A., l’83,3% del capitale sociale della società A.S. Roma S.p.A.; la restante parte del capitale sociale (13,4%) è quotato in borsa;

RILEVATO che la società Roma Studio S.r.l., il cui controllo è stato ceduto, per il tramite di trasferimento di quote della società controllante A.S. Roma S.p.A., alla società Romulus and Remus Investments, LLC, opera nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare, nella fornitura di servizi di media audiovisivi;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2. la società acquirente, Romulus and Remus Investments, LLC, dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società per azioni (ai sensi del diritto del Delaware (US)), con sede legale in Orange Street 1209, Wilmington, Delaware (US) (c.f. 96459290589);
- non iscritta al ROC;
- il cui capitale sociale è interamente detenuto da Romulus and Remus Holdings, LLC, il cui capitale sociale è, a sua volta, detenuto, direttamente al 99%, da Thomas Dan Friedkin;

3. la società oggetto di acquisizione, A.S. Roma S.p.A., dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società per azioni con sede legale in via P.le Dino Viola 1, 00128, Roma (c.f. 03294210582);

- controllata dalla società A.S. Roma Spv, LLC (società di diritto statunitense, gestita da un Investor Committee formato da 5 componenti e amministrata dalla AS Roma Spv Gp, LLC), società che detiene, a sua volta, il 100% del capitale sociale della società NEEP Roma Holding S.p.A. (c.f. 11418561004);
- controllante la società Roma Studio S.r.l. (c.f. 14613831008), società a responsabilità limitata con sede legale in P.le Dino Viola 1, 00128, Roma, iscritta al ROC con il n. 3416 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi, cui è stato conferito in data 20 dicembre 2018 - atto depositato in data 08 gennaio 2019 con protocollo n. RM-2019-14057 - il ramo d'azienda relativo alle attività media della controllante A.S. Roma S.p.A., inizialmente autorizzata alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato "ROMA TV" (già, "ROMA CHANNEL"), con delibera n. 35/07/CONS, rinnovata con delibera n. 6/13/CONS e, da ultimo, con delibera n. 564/18/CONS del 29 novembre 2018 (volutata alla società Roma Studio S.r.l. con delibera n. 68/19/CONS del 6 marzo 2019);

4. come risulta dagli atti notificati, l'operazione è stata attuata mediante la stipula di un contratto preliminare, in data 05 agosto 2020, in esecuzione del quale la società AS Roma Spv, LLC ha ceduto alla società Romulus and Remus Investments, LLC, in data 17 agosto 2020, una partecipazione pari al 3,3% del capitale sociale della società A.S. Roma S.p.A. nonché un partecipazione pari al 100% del capitale sociale della società NEEP Holding S.p.A., società che detiene, a sua volta, l'83,3% del capitale sociale della A.S. Roma S.p.A., la quale detiene, a sua volta, il 100% del capitale sociale della società Roma Studio S.r.l.; la restante parte del capitale sociale (13,4%) è quotato in borsa, essendosi verificati i presupposti giuridici dell'obbligo di promuovere offerta pubblica di acquisto sulle azioni residue all'atto della compravendita;

5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, si rileva che l'operazione in esame, non comportando l'acquisizione di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici su frequenze terrestri, non determina da parte della società acquirente, anche per il tramite di società controllate e collegate, il superamento del 20% del totale dei programmi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo unico*, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2018, la società A.S. Roma S.p.A. (attraverso la società controllata Roma Studio S.r.l.) ha conseguito ricavi inferiori allo *omissis* % del totale complessivo del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 25/20/CONS del 27 gennaio 2020 (€ 18.374 milioni di euro),

in quanto il conferimento del ramo d'azienda costituito da attività radiotelevisive è avvenuto in data 20 dicembre 2018 (al 30 giugno 2019 i ricavi in tale ambito risultano inferiori allo *omissis* %); pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea a determinare da parte del gruppo, anche per il tramite di società controllate o collegate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. con riferimento ai limiti di cui all'articolo 43, comma 11, del *Testo unico* l'operazione in questione non rileva;

8. con riguardo al divieto, di cui all'articolo 43, comma 12, del *Testo unico*, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all'8% del SIC, si rileva che l'operazione medesima non ha effetti sul controllo di imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 7 ottobre 2020

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano